

Repertorio

39.578/15.155

Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno **undici** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventitre**, in

Gavirate, localita' Oltrona al Lago, in via della Gioventu' n. 3, alle

ore diciannove e quindici, nella nuova sede operativa dell'associazione

di promozione sociale denominata "CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - CENTRO

FORMAZIONE MUSICALE A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE", avanti a me dott.ssa

Elisabetta Rotta-Gentile, notaia in Rivolta d'Adda ed Agnadello,

iscritta al Ruolo dei Notai dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e

Crema,

e' personalmente comparso il signor

Tallachini Fabrizio, nato a Varese il 5 Aprile 1970, domiciliato per la

carica in Gavirate, Localita' Oltrona al Lago, in via della Gioventu'

n.3.

Detto comparente della cui **identita' personale** io notaia sono **certa**,

previa dichiarazione di sapere e potere leggere e scrivere in lingua

italiana, con il presente atto mi richiede di ricevere il verbale

dell'assemblea straordinaria dei soci della associazione di promozione

sociale denominata

"CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - CENTRO FORMAZIONE MUSICALE A.P.S.

ENTE DEL TERZO SETTORE"

con sede in Barasso, via Don Basilio Parietti n. 6, codice fiscale

83005750126, qui riunita - in seconda convocazione - ai sensi dello

statuto mediante convocazione effettuata nei modi e nei termini previsti

REGISTRATO A CREMONA

Il 18/09/2023

serie 1T

al n.10625

Euro 245,00

dallo statuto stesso, essendo andata deserta la prima convocazione come

il comparente stesso mi dichiara, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Cambio di sede legale e operativa dell'Associazione

2. Modifica dello statuto.

\$\$\$

Aderendo a tale richiesta do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 12) dello statuto, presiede l'Assemblea il comparente

nella sua qualita' di Presidente, il quale anzitutto dichiara di aver

verificato la regolarita' della costituzione dell'assemblea in seconda

convocazione per esservi la presenza dei soggetti aventi diritto

rappresentanti oltre i due terzi degli associati, quali risultanti

dall'elenco soci - ove sono evidenziati gli intervenuti in proprio e

quelli per delega - qui allegato sotto la lettera "**A**", soggetti di cui

il presidente stesso dichiara aver accertato l'identita' e la

legittimazione; tutti i membri del consiglio direttivo, ad eccezione di:

assente giustificato Renzo Gullotta:

assente giustificato Federico Battista Melis.

Iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il

Presidente evidenzia la necessita' di modificare l'indirizzo della sede

sociale, che rimarra' in Barasso, ripercorrendo brevemente gli

accadimenti della prima meta' dell'anno in corso; segnala l'opportunita'

di evidenziare espressamente in statuto la facolta' per il consiglio di

amministrazione di istituire unita' operative anche in Comuni diversi da

quello della sede dell'associazione.

Aprire quindi la discussione sull'argomento.

Dopo breve discussione si passa alla votazione, in forza della quale il

Presidente constata che l'assemblea con votazione palese e con il voto

di tutti i presenti

delibera:

1) di modificare l'indirizzo dell'associazione in via Cassini n. 53

sempre a Barasso, modificando in conseguenza l'articolo 1 dello statuto

come segue:

*"Art. 1. E' costituito con **sede in Barasso** come Ente del Terzo Settore,*

l'associazione di promozione sociale denominata

"CORPO MUSICALE SANTA CECILIA

CENTRO FORMAZIONE MUSICALE A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE"

ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche e del decreto

legislativo 117/2017, nonche' nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del

Codice Civile.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e'

deciso dall'organo amministrativo, il quale potra' anche istituire

uffici e sedi operative anche al di fuori del Comune sede sociale."

Fermi ed invariati gli altri articoli dello statuto sociale.

Il Presidente mi consegna infine il testo di statuto aggiornato alla

modifica qui deliberata, che, sottoscritto dallo stesso e da me notaia,

si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, quale parte integrante

e sostanziale.

Null'altro essendo a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente chiude l'assemblea alle ore diciannove e trentacinque.

La persona intervenuta al presente atto da espressamente mandato a me
notaia di espletare tutte le formalita' previste dalla legge e relative
allo stesso, compreso il deposito al Runts-Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore.

L'assemblea delega il Presidente ad apportare tutte le modifiche
eventualmente richieste dal RUNTS per l'iscrizione del presente verbale.

Il presente atto scritto con inchiostro indelebile a mano e a macchina
da persona di mia fiducia e' stato da me notaia completato a mano e
letto al comparente che lo approva e con me notaia lo sottoscrive, alle
ore diciannove e trentacinque; omessa la lettura di quanto allegato per
espressa volonta' della parte.

Consta di due fogli per pagine sei fin qui.

Firmato:

Tallachini Fabrizio

Dr. Elisabetta Rotta-Gentile, notaia.



Corpo Musicale S. Cecilia - Centro Formazione Musicale A.P.S.
Via della Gioventù, 3 - 21026 Gavirate (VA)
C.F. 83005750126 - P. IVA 03182260129

ELENCO SOCI ATTIVI (APPROVATI CONSIGLIO DIRETTIVO 08/09/2023)

SOGGETTO	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	
ALES ROSALIA	17/07/1964	LSARSL64L57A546K	in proprio fornibile
ANESSI ANTONELLA	22/08/1972	NSSNNL72M62L682Z	in proprio fornibile
BELVEDERE ANTONELLA	13/06/1977	BLVNNL77H53D976I	in proprio fornibile
BEVILACQUA PAOLA	06/10/1959	BVLPLA59R46Z326M	in proprio fornibile
BIANCHI LAURA	15/10/1970	BNCLRA70R55L682P	in proprio fornibile
BOSCHINI TIZIANA	21/09/1963	BSCTZN63P61L682O	in proprio fornibile
CAPRINO FRANCO	04/03/1967	CPRFNC67C04L682A	in proprio fornibile
CAPRIOTTI FABRIZIO	01/01/1976	CPRFRZ76A01L682Z	in proprio fornibile
CAROPRESO GIUSEPPE	23/09/1966	CRPGPP66P23A773J	in proprio fornibile
CECCHINI FABIO ALESSANDRO	12/06/2000	CCCFLS00H12Z112Q	
CERUTTI GIANCARLO	18/07/1963	CRTGCR63L18C351Q	in proprio fornibile
EDOSA FAVOUR	09/10/2004	DSEFVR04R09F952G	delega Laura Bionchi fornibile

SOGGETTO	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	
FIORI VITTORIO	19/05/1962	FRIVTR62E19L682G <i>delega libero Rofe</i>	<i>favorevole</i>
GABBA LUCA	07/03/1975	GBBLCU75C07L682F <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
GERVASINI LAURA ANGELA	02/02/1961	GRVLNG61B42L682N <i>delega c. s. f. k. e. Jellema</i>	<i>favorevole</i>
GIORDANO ROBERTO	23/05/1965	GRDRRT65E23H703W <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
GULLOTTA RENZO	05/01/1952	GLLRNZ52A05L219D <i>delega Titiane Bochini</i>	<i>favorevole</i>
JELLEMA ESTHER	02/03/1965	JLLSHR65C42Z126I <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
LICCO ANGELO	22/08/1980	LCCNGL80M22L682D <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
MARTINOLI ELENA	22/10/1973	MRTLNE73R62L682G <i>delega Belvedere</i>	<i>favorevole</i>
MORELLI TIZIANO	01/07/1957	MRLTZN57L01E798L <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
MOTTA NICOLETTA	15/09/1961	MTTNLT61P55L682H <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
NICORA EGIDIO	15/01/1953	NCRGDE53A15A531Q <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
PAGLIARINI PAOLA	18/03/1966	PGLPLA66C58F205B <i>delega Silvana Sabolosi</i>	<i>favorevole</i>
PAVARIN LUCA	12/06/1985	PVRLCU85H12L682Y <i>in proprio</i>	<i>favorevole</i>
PEVARELLO ELIA	02/08/2006	PVRLEI06M02L682Z <i>fam. Pevarello Folb's</i>	<i>favorevole</i>

SOGGETTO	DATA NASCITA	CODICE FISCALE	
PEVARELLO FABIO	18/05/1966	PVRFBA66E18L682W <i>in proprio</i>	<i>labreble</i>
QUINTIERO PAOLA	21/10/1974	QNTPLA74R61L682W <i>in proprio</i>	<i>laborevole</i>
ROVERA MARTA	17/11/1989	RVRMRT89S57L682V <i>delega Tallachini</i>	<i>labreble</i>
SOLDATI SILVANA	24/01/1964	SLDSVN64A64F205Z <i>in proprio</i>	<i>labreble</i>
TADDIA PAOLO	08/02/1959	TDDPLA59B08L682T <i>in proprio</i>	<i>labreble</i>
TALLACHINI FABRIZIO	05/04/1970	TLLFRZ70D05L682N <i>in proprio</i>	<i>labreble</i>
Vandendriessche Corinne	27/02/1960	VNDCNN60B67Z112E <i>in proprio</i>	<i>labreble</i>
ZOCCHI JACOPO	25/02/2012	ZCCJCP12B25C751W <i>/</i>	
ZOCCHI LUCA	29/03/2014	ZCCLCU14C29C7518 <i>/</i>	

[Signature]

[Signature]


Allegato "B" al n. 39.578/15.155 di rep.

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituito con **sede** in **Barasso** come Ente del Terzo Settore, l'associazione di promozione sociale denominata

"CORPO MUSICALE SANTA CECILIA

CENTRO FORMAZIONE MUSICALE A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE"

ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche e del decreto legislativo 117/2017, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo, il quale potrà anche istituire uffici e sedi operative anche al di fuori del Comune sede sociale.

Art. 2. L'Associazione "CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - CENTRO FORMAZIONE MUSICALE APS ENTE DEL TERZO SETTORE", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le finalità dell'associazione si esauriscono nel territorio lombardo, ai sensi del R.R. 2/2001.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare ha quale scopo la promozione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e lo sviluppo tra i soci e i cittadini di iniziative destinate alla loro formazione musicale e sociale tramite l'utilizzo di tutti i mezzi possibili. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono il mantenimento e lo sviluppo della tradizione dell'esistente Corpo Bandistico e la diffusione della sana passione per la musica. I soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per Associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente con i propri scopi.

Art. 4. L'Associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attività che vengono qui elencate a titolo esemplificativo e non tassativo:

attività culturali: concerti, manifestazioni celebrative e culturali in genere;

attività sociali: incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

attività di formazione musicale: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati o gruppi di studio, ricerca e produzione musicale; attività motorie legate all'arto e allo sviluppo psicofisico della persona.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclu-

sivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; sempre per il raggiungimento dei fini istituzionali può inoltre svolgere attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo 4.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale, nel numero minimo di sette persone fisiche e tre associazioni che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione; possono essere soci anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro aventi finalità analoghe e/o scopi sociali ed umanitari, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante e tale provvedimento deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta successiva.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. I Soci hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

I volontari svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed in ogni caso nel rispetto di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 17 del CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche nelle persone dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 117/2017, quando ciò sia necessario ai

fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 117/2017, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Sono previsti i seguenti tipi di Soci:

- Ordinari;
- Onorari.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci ordinari sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alle attività da essa svolte.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione a seguito di:
 - indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
 - azioni ritenute disonorevoli per l'Associazione o che costituiscono ostacolo al buon andamento delle attività;
 - inattività prolungata.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nei casi di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Comitato di Garanzia.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando

se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso affisso presso la Sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 15. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte dei soci radiati onde permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter partecipare con il proprio voto, agli altri punti di discussione, con conseguente variazione del numero dei soci presenti e quindi del numero legale.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- . discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- . definisce il programma generale annuale di attività;
- . procede alla nomina e alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- . ratifica l'ammontare delle quote associative, e il termine ultimo per il loro versamento;
- . discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- . delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- . ratifica le ammissioni dei soci;
- . decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- . discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patri-

monio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo avviso telefonico.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- . elegge tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente;
- . ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- . nomina un responsabile della gestione contabile-amministrativa dell'Associazione, il quale può avvalersi della consulenza di collaboratori esterni qualificati;
- . sceglie il Direttore Artistico dell'Associazione;
- . sceglie il Coordinatore dei Corsi e le persone per l'organizzazione dei corsi di formazione musicale
- . propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio;
- . attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- . riceve le domande di adesione di nuovi soci e su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea;
- . cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- . predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- . presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- . conferisce procure generali e speciali;
- . instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- . propone all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- . ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

. delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Qualora il Consiglio sia chiamato a deliberare in merito a questioni anche finanziarie legate ai rapporti di lavoro in essere o da instaurarsi tra l'Associazione e i membri del Consiglio stesso, questi ultimi si dovranno astenere dal voto.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Organo di Controllo

Art. 23. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: cinque unità.

L'obbligo

cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli

5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 24. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 13 del CTS, l'associazione redige - in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore - il bilancio di esercizio, nella forma del rendiconto per cassa quando ne ricorrono le condizioni, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio - redatto anche nella forma di rendiconto per cassa - viene presentato dal Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art. 25. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative, contributi di soci e simpatizzanti;
- b) contributi di privati, di soci, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e/o contributi a fondo perso per fini istituzionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 26. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 27. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto inter-vivos che a causa di morte.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 28. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 29. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa pieno riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare al Codice del terzo settore.

Firmato:

Tallachini Fabrizio

Dr. Elisabetta Rotta-Gentile, notaia.

Rivolta d'Adda, via IV Novembre n. 5, addì ventotto settembre
duemilaventitré.